

**Quesito posto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ... in ordine all'interpretazione dell'art. 70 dell' O. G. in relazione all'articolo 51, secondo comma, c.p.p. (Avocazione del P.G. e delega per il dibattimento).**

**Quesito posto dalla dott.ssa ..., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., inteso a conoscere se durante il decorso dei termini di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. sia possibile l'esercizio della facoltà di avocazione ex art. 412.**

*(Risposta a quesiti del 23 febbraio 2005)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 febbraio 2005, ha adottato la seguente delibera:

«Il quesito a suo tempo formulato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di ... attiene alla legittimità o meno della delega effettuata dal procuratore generale presso la corte di appello avocante nei confronti di magistrati in organico della procura della Repubblica per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nei procedimenti avvocati.

Per affrontare le questioni sottese al quesito, è utile richiamare l'analisi offerta dal parere dell'Ufficio Studi n. 39/1997, che, dopo aver sintetizzato i contenuti delle due importanti pronunce della Corte costituzionale (ord. n. 255/1995) e della Corte di cassazione (Cass. I, 22 maggio - 12 giugno 1996, n. 5976) intervenute nella vicenda processuale dalla quale il quesito ha tratto origine, ha ricostruito l'assetto normativo incentrato sull'art. 51 c.p.p. e, in particolare, sul secondo comma di tale disposizione ai sensi del quale “nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lett. a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371 bis, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia”. La regola delineata dalla norma ora citata conosce le eccezioni definite dall'art. 72, comma 1 O.G. (indicazione che conserva validità anche a seguito della modifica della disposizione introdotta con l'art. 23 del D. Lgs. 51/1998) e dall'art. 370, comma 3 c.p.p..

Muovendo da tali premesse, il parere citato giunge alla conclusione secondo cui “la risoluzione della questione dell'ammissibilità o meno del potere del procuratore generale presso la corte di appello di delegare per l'ulteriore corso del procedimento, nelle ipotesi di avocazione, il pubblico ministero avvocato, va ricercato nel suesposto quadro normativo e nei principi generali dell'ordinamento. Sotto il primo profilo, va evidenziato che la regola generale è quella contenuta nell'art. 51 c.p.p., su cui sopra ci si è soffermati: nel comma 1, dove vengono illustrati i criteri di distribuzione funzionale tra i diversi uffici del pubblico ministero; nel comma 2, dove si afferma che, nelle ipotesi di avocazione, le funzioni relative alle indagini preliminari ed ai procedimenti di primo grado, sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Le eccezioni a tale regola sono quelle sopra descritte, espressamente previste e disciplinate nella legge processuale; non è rinvenibile, in effetti, una (ulteriore) esplicita previsione normativa che autorizzi a ritenere ammissibile una delega del tipo di che trattasi. Nè ad una diversa conclusione potrebbe giungersi avendo riguardo ai principi generali dell'ordinamento o, comunque, a quelli relativi alla disciplina della delega: anche sotto questo secondo profilo, infatti, non sembra consentito la legittima configurabilità della delega di funzioni da parte del procuratore generale avocante”.

L'approccio seguito dal parere n. 39/1997 trova sostegno nella definizione dell'assetto dei rapporti tra il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali del distretto. Ribadito di recente dalla delibera adottata dal Consiglio il 19 febbraio 2004, tale assetto è stato delineato dal Consiglio con la delibera del 23 ottobre 1991 e, in termini di maggiore analiticità, nella risposta a quesito del 14 aprile 1993, nella quale si è affermato che, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario, “il procuratore generale non ha più potere gerarchico sui procuratori della Repubblica né per i rapporti di natura giudiziaria né per quelli riconducibili all'amministrazione della giurisdizione”. Da questa premessa discende che “oggetto dell'attività di

sorveglianza possano essere solo comportamenti inerenti ai doveri di ufficio e le relative modalità di esplicazione. Ciò si può configurare sotto due punti di vista. Da un lato il Procuratore Generale può controllare e rilevare dati formali e quantitativi, quali la dovuta presenza in udienza, i dati statistici di lavoro, i tempi di espletamento, ecc., dall'altro può prendere in considerazione quei comportamenti dovuti la cui omissione può essere causa di provvedimenti disciplinari o connessi ad eventuali incompatibilità. In tali comportamenti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, rientrano anche alcuni aspetti dell'attività giudiziaria vera e propria e le modalità di espletamento della stessa. Non solo nella prima direzione, quindi, ma anche nella seconda, il Procuratore Generale può indirizzare la sua attenzione (...)"

La ricostruzione dei rapporti tra procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello e procuratori della Repubblica presso i tribunali del distretto conferma quanto sopra evidenziato circa la necessità del richiamo alla regola generale di cui all'art. 51, comma 2 c.p.p. (secondo cui in caso di avocazione, le funzioni del pubblico ministero sono svolte dai magistrati della procura generale presso la corte di appello), regola rispetto alla quale le eccezioni devono essere individuate sulla base della legge processuale. Il riferimento appunto alla legge processuale quale fonte delle eccezioni alla regola ex art. 51, comma 2 c.p.p., fa sì che debba essere esclusa la riconducibilità del quesito in esame alla sfera dei poteri consultivi del Consiglio, versandosi in materia devoluta alla sfera interpretativa degli organi giudiziari; come ha osservato il parere n. 39/1997, "il quesito cui occorre fornire risposta appare di natura squisitamente processuale ed il relativo esame è pertanto, a rigore, sottratto alla competenza del C.S.M., rientrando la soluzione di ogni dubbio interpretativo nell'esclusiva competenza del magistrato".

Alla stessa conclusione deve giungersi con riferimento al quesito, formulato dalla dott.ssa ..., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., finalizzato a conoscere se durante il decorso dei termini di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. il procuratore generale possa procedere all'avocazione del procedimento ai sensi dell'art. 412 c.p.p.: la ricostruzione del rapporto tra l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e la disciplina temporale dettata dall'art. 412 c.p.p. per l'esercizio dell'avocazione presuppone l'interpretazione della legge processuale e, pertanto, esula dal novero delle competenze consiliari.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,

delibera

non luogo a provvedere sui quesiti indicati in rubrica».